



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2011 (15.06)
(OR. en)**

11077/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0380 (COD)**

**SOC 459
CODEC 970**

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

della: presidenza

al: Consiglio EPSCO

n. prop. Comm.: 5063/11 SOC 7 CODEC 8

oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 dicembre 2010 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto che mira ad aggiornare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in modo da riflettere i cambiamenti nelle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e restare al passo con gli sviluppi della realtà sociale che incidono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Contiene anche proposte della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che sono intese a migliorare e modernizzare l'acquis in materia di sicurezza sociale conformemente a quanto stabilito dall'articolo 72, lettera f) del regolamento (CE) n. 883/2004.

2. La proposta si basa sull'articolo 48 del TFUE (maggioranza qualificata e procedura legislativa ordinaria).
3. Il Parlamento europeo non ha ancora formulato il proprio parere.
4. L'atto proposto è rilevante ai fini dello spazio economico europeo e per la Svizzera e va quindi esteso allo spazio economico europeo e alla Svizzera.
5. Su iniziativa della presidenza ungherese, il Gruppo "Questioni sociali" ha avviato l'esame della proposta nel gennaio 2011. Nella riunione del 6 giugno 2011, il gruppo "Questioni sociali" ha raggiunto un ampio accordo sul testo del progetto di regolamento, fatte salve una serie di riserve sussistenti.
6. Il Gruppo ha accettato alcuni adattamenti degli allegati intesi a rispecchiare le modifiche delle legislazioni nazionali e ha altresì discusso e approvato alcune modifiche tecniche e alcuni chiarimenti che appaiano necessari a seguito dell'adozione dei regolamenti. Fra i piccoli interventi tecnici, il più rilevante riguarda l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento n. 883/2004/CE, che ha dovuto essere modificato per estendere l'esame dell'attività sostanziale nello Stato membro di residenza a coloro che esercitano attività in due o più Stati membri per diverse imprese o datori di lavoro. Tale modifica è stata approvata dal Gruppo per rendere la nuova struttura di questo articolo più comprensibile. Un altro miglioramento importante riguarda le norme modificate di cui all'articolo 14, paragrafo 5 e il nuovo articolo 14, paragrafo 5 ter, relativo all'attività marginale, in cui la soppressione della distinzione tra attività esercitate "contemporaneamente" o "a fasi alterne" e alcuni chiarimenti potrebbero contribuire ad evitare possibili abusi delle disposizioni sulla legislazione applicabile.
7. Nella riunione del 9 giugno il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha esaminato le questioni in sospeso sulla scorta della relazione del Gruppo "Questioni sociali" (doc. 10641/11). I risultati delle discussioni sono riportati nella parte II del presente documento.

8. FR, DK, MT, SI e UK mantengono riserve d'esame parlamentare e DK una riserva d'esame generale.
9. Pur riservando in questa fase la propria posizione, in attesa che sia disponibile il parere del Parlamento europeo, la Commissione ha espresso complessivamente una posizione favorevole al testo del progetto di regolamento proposto dalla presidenza.
10. Tutte le delegazioni mantengono anche riserve d'esame linguistico in attesa che il testo sia disponibile nelle rispettive versioni linguistiche.

II. QUESTIONI IN SOSPESO

11. **Disposizioni speciali per le i lavoratori autonomi che si trovano in disoccupazione completa (articolo 1, paragrafo 8 della proposta, riguardante la modifica dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento n. 883/2004):**

- a) Obiettivo della proposta della Commissione

In virtù dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, le persone che si trovano in disoccupazione completa ricevono le prestazioni dallo Stato membro di residenza in base alla legislazione di quest'ultimo se risiedevano e continuano a risiedere o ritornano in tale Stato membro.

Conformemente a queste disposizioni i lavoratori autonomi che sono stati assicurati contro il rischio di disoccupazione in uno Stato membro in cui è prevista l'assicurazione contro il rischio di disoccupazione per i lavoratori autonomi, ma risiedono in uno Stato membro in cui non è previsto tale tipo di assicurazione, non ricevono prestazioni di disoccupazione in caso di disoccupazione completa. Non prevedere l'accesso alle prestazioni significherebbe limitare il diritto alla libera circolazione in violazione dei principi fondamentali della legislazione sulla sicurezza sociale e non corrisponderebbe alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In questo contesto la modifica proposta dell'articolo 65 del regolamento n. 883/2004 prevede che se nello Stato membro di residenza non è prevista l'assicurazione contro il rischio di disoccupazione per i lavoratori autonomi, le prestazioni di disoccupazione sono erogate ai disoccupati dallo Stato membro in cui hanno esercitato la loro ultima attività, anche se essi dovrebbero fondamentalmente essere iscritti ed essere a disposizione nello Stato membro di residenza.

La ratio della modifica proposta è che, poiché i lavoratori autonomi disoccupati hanno le migliori possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro del loro Stato membro di residenza per gli stretti legami che vi mantengono, il loro diritto alle prestazioni sociali non dovrebbe essere limitato, in particolare quando dette prestazioni sono la contropartita di contributi versati.

b) Proposta della presidenza

Sulla scorta dei risultati dei lavori, la presidenza ha presentato una proposta di compromesso globale secondo la quale nel regolamento n. 883/2004 dovrebbe essere inseriti un nuovo articolo 65bis accompagnato da un considerando n. 6, oltre ad alcune necessarie modifiche di ordine tecnico negli articoli connessi, al fine di prevedere che i lavoratori autonomi che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che continuano a risiedere in tale Stato membro o vi ritornano, continuino a ricevere prestazioni se erano assicurati contro il rischio di disoccupazione nello Stato competente e nello Stato membro di residenza non è prevista l'assicurazione contro tale rischio per i lavoratori autonomi.

In base alla proposta, le prestazioni di disoccupazione sarebbero erogate a questa categoria di persone dall'ultimo Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto. Le persone in questione devono iscriversi presso gli uffici del lavoro di tale Stato membro e mettersi a loro disposizione, e rispettare le condizioni stabilite dalla sua legislazione, con la possibilità di iscriversi anche nello Stato membro di residenza. Se l'interessato non desidera mettersi, o rimanere, a disposizione dell'ufficio del lavoro di detto Stato membro e preferisce cercare lavoro nello Stato membro di residenza, può ricevere le prestazioni per un periodo di tre mesi con un'eventuale proroga a tutto il periodo ammissibile concessa dall'autorità competente.

La maggioranza delle delegazioni può sostenere la proposta di compromesso della presidenza intesa a trovare una soluzione riguardante la situazione di una ristretta categoria di persone che versano contributi ma non ricevono prestazioni.

La maggioranza degli Stati membri in cui non sono previsti un'assicurazione e metodi di calcolo di questo tipo si oppone fermamente a qualsiasi soluzione in base alla quale dovrebbero erogare e calcolare le prestazioni, in quanto ritengono che questa soluzione vada oltre il coordinamento.

DE, DK, FI, LU, SE e SK mantengono riserve di merito sulla proposta di compromesso globale della presidenza. Queste delegazioni sottolineano che le norme sul coordinamento contenute nel regolamento verrebbero usate per compensare le lacune della legislazione nazionale in materia di regimi di disoccupazione per i lavoratori autonomi, il che non costituisce l'obiettivo del regolamento. Ritengono anche che la proposta imponga maggiori oneri agli Stati membri in cui è prevista l'assicurazione per i lavoratori autonomi.

Le suddette delegazioni, oltre a NL, SI e UK, ritengono che la modifica proposta costituisca un cambiamento piuttosto sostanziale che richiede pertanto una valutazione accurata.

Nel corso della riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti del 9 giugno, FR, MT e SI si sono dette favorevoli alla posizione della delegazione danese.

12. **Ricorso al criterio della "base di servizio" per la determinazione della legislazione applicabile al personale di volo (articolo 2, paragrafo 3 della proposta riguardante l'inserimento di un nuovo paragrafo 5 bis nell'articolo 14 del regolamento n. 987/2009)**

a) Obiettivo della proposta della Commissione:

La modifica proposta è intesa a precisare che per il personale di volo la "sede legale o domicilio" è la "base di servizio" come definita nel regolamento (CEE) n. 3922/91 concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile. La base di servizio è il luogo dal quale il membro dell'equipaggio svolge abitualmente il suo lavoro in esecuzione del suo contratto. Secondo la Commissione essa è collegata in modo più stretto al luogo di lavoro effettivo dell'interessato e costituisce un elemento più appropriato per la determinazione della legislazione applicabile rispetto alla sede legale o al domicilio del datore di lavoro o dell'impresa.

b) Proposta della presidenza sulla "base di servizio"

Sulla scorta dei risultati delle discussioni, le delegazioni hanno ravvisato la necessità di andare oltre la proposta della Commissione e ricorrere al concetto di base di servizio come norma fondamentale per determinare la legislazione applicabile al personale di volo addetto a servizi di trasporto aereo passeggeri e merci.

La presidenza, tenendo conto della richiesta degli Stati membri, ha presentato una proposta basata su un testo elaborato dalla delegazione francese, la cui impostazione è stata sostenuta dalle delegazioni.

La proposta della presidenza prevede l'aggiunta di un nuovo paragrafo 5 dell'articolo 11 che stabilisca la norma generale secondo cui l'attività di personale di volo si considera svolta nello Stato membro in cui è situata la "base di servizio" quale definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91. Nei casi eccezionali in cui vi siano due o più basi di servizio, le disposizioni dell'articolo 13 potrebbero applicarsi mutatis mutandis con l'inserimento nell'articolo 14 del regolamento n. 987/2009 di un nuovo paragrafo 5bis che preveda che ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1 si ritiene che riguardo al personale di volo per "sede legale o domicilio" si intende la "base di servizio". Nel regolamento n. 883/2004 verrebbe introdotto un nuovo considerando 18ter per motivare la necessità di questa modifica.

Due delegazioni (DK e IE) mantengono riserve di merito sulla proposta di testo della presidenza e ritengono che le modifiche proposte richiedano una valutazione d'impatto. DK ritiene che si tratti di modifiche sostanziali che avrebbero ripercussioni per un elevato numero di persone e comporterebbero pertanto notevoli costi. Anche IE ritiene che si tratti di un cambiamento sostanziale poiché, a suo avviso, l'uso del criterio della "base di servizio" per determinare la legislazione applicabile comporterebbe frequenti cambiamenti della legislazione applicabile in seguito all'elevata mobilità del personale di volo, con conseguente frammentazione della situazione contributiva e con complicazioni nel momento in cui l'interessato chiede le prestazioni.

FR e UK mantengono riserve d'esame. FR mantiene anche una riserva d'esame sul considerando n. 18ter.

Nella riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti FR ha presentato una proposta concernente il secondo trattino dell'articolo 14, paragrafo 5 bis del regolamento n. 987/2009¹. BE, CY, DE, EL, IT, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SK e UK potrebbero approvare tale proposta. AT, CZ e LT hanno formulato riserve d'esame.

13. **Disposizioni transitorie (articolo 1, paragrafo 9 bis della proposta, nuovo articolo 87 da inserire nel regolamento n. 883/2004.**

Su richiesta di varie delegazioni, per garantire i diritti acquisiti dei cittadini sono state aggiunte misure transitorie concernenti le modifiche della normativa applicabile ai sensi del progetto di regolamento. In base a tali disposizioni, coloro ai quali si applicherebbe una normativa diversa in virtù delle nuove regole continuano ad essere soggetti alle disposizioni attuali se la pertinente situazione rimane invariata e in ogni caso per un periodo non superiore a 10 anni, salvo in caso di loro richiesta diversa.

Un'ampia maggioranza delle delegazioni può accettare le modifiche della delegazione austriaca al testo del nuovo articolo 87 bis del regolamento 883/2004, presentate nella riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti del 9 giugno².

¹ "Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, il personale di volo addetto a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercita un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio."

² Articolo 87 bis: "Se, in conseguenza del regolamento (UE) xxx, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del presente regolamento, applicabile anteriormente al ... [inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxx], tale legislazione continua ad applicarsi fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla [inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxx], a meno che la persona in questione non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento quale modificato dal regolamento (UE) xxx. Tale domanda è presentata entro tre mesi dal [inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxx] all'istituzione designata dello Stato membro di residenza se la persona in questione è soggetta alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento quale modificato dal regolamento (UE) xxx a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) xxx]. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo."

14. **Base giuridica**

La base giuridica proposta è l'articolo 48 del TFUE che attribuisce al Consiglio la facoltà di adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, sia dipendenti sia autonomi.

In seguito al parere del servizio giuridico del Consiglio (doc. 6143/11), la stragrande maggioranza delle delegazioni può accettare questa base giuridica. Tuttavia, NL mantiene tuttora una riserva di merito in quanto ritiene vi sia una categoria rimanente di persone che rientra nel campo d'applicazione personale del regolamento n. 883/2004 e non è contemplata dall'articolo 48 del TFUE, per cui si potrebbe sostenere che è necessario il ricorso all'articolo 21, paragrafo 3 del TFUE. IE, MT e UK mantengono riserve d'esame.

15. **Procedura di voto della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (modifica proposta dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento n. 883/2004):**

La proposta è intesa a modificare l'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento n. 883/2004 per chiarire la procedura di voto della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale alla luce dei recenti sviluppi introdotti dal trattato di Lisbona, in particolare dall'articolo 48 del TFUE.

In seguito al parere del servizio giuridico del Consiglio (doc. 6143/11), la maggior parte delle delegazioni può accettare la modifica proposta. Tuttavia, BG e MT mantengono una riserva di merito. IE, NL e UK mantengono riserve d'esame.

L'ampia maggioranza delle delegazioni approva la seguente dichiarazione a verbale del Consiglio, proposta dalla delegazione italiana e modificata dalla delegazione UK nel corso della riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 9 giugno:

"Il Consiglio ritiene che nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dovrebbe essere ricercato il consenso , in particolare per le misure intese a facilitare l'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione europea."

DK, IE e PT hanno formulato riserve d'esame sul progetto di dichiarazione.

III. CONCLUSIONE

Durante la presidenza ungherese sono stati compiuti progressi assai significativi sul testo del progetto di regolamento, tuttavia, nonostante il forte sostegno alla proposta di compromesso globale presentata dalla presidenza, quest'ultima ritiene, sulla scorta del risultato delle discussioni in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti, che sia appropriato permettere di svolgere ulteriori lavori sui problemi insoluti, in considerazione dell'importanza che rivestono per alcune delegazioni che non sono in grado di approvare la proposta di compromesso globale. Con la presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori la presidenza intende porre l'accento sul suo impegno a favore di un consenso, approccio che ha sempre caratterizzato il settore del coordinamento della sicurezza sociale.

Come base per i lavori delle prossime presidenze, si allega per le delegazioni, nell'addendum alla presente relazione (doc. 11077/11 ADD 1), la proposta di compromesso globale della presidenza ungherese in cui viene presentata per ciascun problema insoluto una soluzione che può essere giustificata, conformemente alle norme e ai principi che disciplinano il coordinamento in materia di sicurezza sociale.